



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Mariano Sciacca, Presidente estensore

dott.ssa Vera Marletta, giudice

dott.ssa Milena Auceluzzo, giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 12561/2024 R.G.

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), assistito e difeso
dall'Avv. LITRICO SALVATORE, (C.F. *C.F._2*), con studio in
Catania, via Balduino n.4.

attore

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'Avv. LOMBARDO LUIGI (C.F.
C.F._3), presso il cui studio in Catania, via G. Oberdan n.138, elegge
domicilio.

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 6.10.2025 che qui si intende richiamato, dunque, la causa è stata posta in decisione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2024, l'attore conveniva in giudizio la società *CP_1*
[...] chiedendo l'annullamento della delibera assembleare adottata in data 27.7.2024, con cui
l'assemblea aveva deciso di non trattare il punto all'ordine del giorno relativo all'esclusione del socio
Controparte_2.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva i seguenti fatti:

- La società convenuta è proprietaria di un impianto sportivo sito in Catania.
- Nel 2021, su iniziativa del socio CP_2 fu stipulato un contratto preliminare di vendita dell'impianto con la Controparte_3 società nella quale figurava la nuora dello stesso CP_2 e, contestualmente, l'impianto fu concesso in comodato gratuito alla medesima società.
- Nonostante il contratto definitivo non fosse stato più formalizzato, l'impianto era rimasto nella disponibilità della Controparte_3 che ne ha continuato la gestione senza corrispettivo né manutenzione e di fatto, CP_2 aveva continuato a gestire l'impianto

L'attore denunciava gravi violazioni dello statuto societario da parte di CP_2 tra cui, concorrenza sleale, uso personale di risorse societarie ed ostacolo al perseguimento dell'oggetto sociale.

Nonostante le reiterate richieste di esclusione del socio da parte di Parte_1 e altri soci, l'assemblea del 30.12.2023 aveva respinto la proposta.

Una nuova assemblea era stata convocata il 27.7.2024, ma il punto relativo all'esclusione non era stato trattato in quanto CP_2 aveva comunicato la donazione delle proprie quote al figlio Pt_2 marito della consigliera della Controparte_3

Contestava, altresì, la validità della donazione, evidenziando che alla data dell'assemblea il trasferimento non risultasse ancora iscritto nel Registro delle Imprese, e quindi non fosse efficace nei confronti della società.

Richiedeva pertanto l'annullamento della delibera, deducendo:

- Violazione dell'art. 7 dello statuto, relativo al trasferimento delle quote;
- Vizio di volontà dell'assemblea, generato dalla condotta illecita del presidente e dei soci di maggioranza, ipotizzando un abuso di maggioranza e conflitto di interessi;
- Gestione societaria dannosa e inerzia degli organi sociali.

In particolare, rilevava che il presidente aveva riferito la validità della donazione, pur in assenza di iscrizione della stessa nel registro delle Imprese.

Concludeva, dunque, chiedendo: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, statuire come segue: - accertare, dichiarare e riconoscere che ai sensi dell'art.7 dello statuto della società convenuta e della normativa vigente il trasferimento delle quote societarie è efficace nei confronti della società solo dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese; - accertare, dichiarare e riconoscere che in occasione dell'assemblea del 27/7/24 il presidente della società convenuta ha fornito indicazioni errate in fatto ed in diritto all'assemblea secondo quanto meglio esposto in narrativa, a proposito dell'opponibilità del trasferimento delle quote da CP_2 [...] a favore del figlio Pt_2 stante che in quella sede l'unico documento di riferimento era la visura camerale datata 26/7/24 esibita dall'odierno attore in cui CP_4 risultava ancora socio della Controparte_1 mentre il presidente faceva riferimento a mere comunicazioni ricevute il giorno prima dai CP_2 - accertare, dichiarare e riconoscere che Parte_3 non era quindi legittimato a partecipare a quell'assemblea in quanto non ancora socio nei rapporti con la società; - accertare, dichiarare e riconoscere che l'assemblea del 27/7/24 ha deliberato per la non*

trattazione del punto all'odg "esclusione per giusta causa ex art.98 dello statuto del socio CP_2 [...] " indotta in errore, di fatto e di diritto, dal presidente; - accertare, dichiarare e riconoscere la sussistenza dei vizi esposti in narrativa riguardo la delibera del 27/7/24 assunta dall'assemblea dei soci della società convenuta nella parte in cui la maggioranza ha deliberato per la non trattazione del punto all'odg "esclusione socio Controparte_2 " con particolare riguardo al condizionamento esercitato sull'assemblea dal presidente e dal socio Persona_1 - per l'effetto dichiarare l'annullamento della detta delibera; - con il favore delle spese di lite".

Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale ordinario, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 dello statuto societario, che prevede la risoluzione delle controversie mediante arbitrato rituale.

Di poi, precisava che il trasferimento delle quote da Controparte_2 al figlio Pt_2 era stato effettuato in data 22.7.2024 e depositato presso il Registro delle Imprese il 26.7.2024 (cfr. allegati), ricordando che, ai sensi dell'art. 2470 c.c., il trasferimento è opponibile alla società dal momento del deposito, anche se non ancora visibile nella visura camerale.

Inoltre, il presidente aveva informato correttamente i soci, esibendo l'atto di trasferimento e la ricevuta di deposito.

Conseguentemente, Controparte_2 non era più socio al momento dell'assemblea del 27.7.2024, e correttamente si era deciso di non trattare il punto relativo alla sua esclusione dalla qualità di socio.

Quanto alle accuse di condotta illecita e abuso di maggioranza, eccepiva che non era stato dimostrato alcun conflitto di interessi da parte dei soci di maggioranza.

Inoltre, la società aveva avviato un'azione legale contro la Controparte_3 per la restituzione dell'impianto sportivo, smentendo ogni ipotesi di compiacenza verso CP_2

Rilevava poi, che il voto di Parte_3 non era stato determinante (deteneva l'11% delle quote), poiché la delibera era stata comunque approvata con oltre il 75% delle quote.

In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: "Che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle eccezioni e difese di parte deducute, dichiari e statuisca: preliminarmente, nel rito, il difetto di competenza del tribunale adito nella vigenza della clausola arbitrale presente nello statuto societario; nel merito il rigetto della domanda proposta per quanto su eccepito e prodotto in atti. Condanni parte attrice alle spese e compensi di lite con gli accessori di legge"

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva spostata la prima udienza al 21.4.2025 (poi differita al 28.4.2025) e concessi i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.

All'eccezione di incompetenza l'attore replicava sostenendo che la controversia non rientrasse tra quelle soggette ad arbitrato ed, in subordine, chiedeva la compensazione delle spese in caso di dichiarazione di incompetenza.

All'esito della prima udienza del 28.4.2025, si rinviava l'udienza al 7.7.2025, con termini a ritroso per il deposito di note di precisione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

Di poi, si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 6.10.2025 ed, infine, la causa veniva posta in decisione.

Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'attore siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.

- In via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale ordinario, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario (art. 20), che prevede la risoluzione delle controversie mediante arbitrato.

Orbene, tale clausola statutaria risulta essere chiara e vincolante, e riguarda esattamente la materia oggetto del giudizio (validità della delibera assembleare).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la validità di simili clausole compromissorie (cfr. Cass. Civ, n. 979/2020) anche in relazione a controversie relative alla validità delle delibere assembleari, purché non si tratti di diritti indisponibili, ipotesi che nel caso di specie non ricorre.

Tale previsione è conforme all'art. 36 del D.lgs. 5/2003, che impone, per le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, la decisione da parte di arbitri che giudicano secondo diritto, con lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

In conclusione, nel caso di specie, la clausola è chiara e specifica.

Va, quindi, dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Catania, ai sensi dell'art. 20 dello statuto societario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **Dichiara** l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Collegio Arbitrale da nominarsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Catania, ai sensi dell'art. 20 dello statuto societario;

- **Condanna** parte attrice alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte convenuta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione quarta civile, fallimentare e imprese in data 22.1.2026.

Il PRESIDENTE r.

(dott. Mariano Sciacca)